

## **LUSSEMBURGO**

- 0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI
- 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO
- 2- QUANDO LE SOCIETA' IN LUSSEMBURGO POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?
- 3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?
- 4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN LUSSEMBURGO: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?
- 5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?
- 6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?
- 8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?
- 9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?
- 10- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?
- 11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?
- 12- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 13- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?
- 14- CESSIONE O RIAQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?
- 15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN LUSSEMBURGO ?
- 16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?
- 17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE RIMANENZE O DELLE SCORTE?
- 18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?

- 19- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?
- 20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN LUSSEMBURGO
- 21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?
- 22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?
- 23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?
- 24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO LUSSEMBURGHESE ?
- 25- IL LUSSEMBURGO HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

## **Ambasciata**

Lussemburgo - Ambasciata D'Italia

Amb. Diego Brasioli

5, Rue Marie Adelaide - 2128 Lussemburgo

Tel. 003524436441

Fax 00352455523

E-mail : [ambasciata.lussemburgo@esteri.it](mailto:ambasciata.lussemburgo@esteri.it)

Home page: [www.amblussemburgo.esteri.it](http://www.amblussemburgo.esteri.it)

**0-TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI**

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO	Dal 15% al 17% + imposta municipale Ai redditi superiori a Euro 175.000 viene aggiunta imposta 31% sull'eccedenza	17%
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI	Vengono tassate come parte del reddito ordinario	
RITENUTE FISCALI		
Dividendi	0 – 15%	
Interessi	0 – 15%	
Royalties	0	
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	0% – 42%	0% - 42%
ALTRE IMPOSTE		
Imposta di registro	Euro 75	
Imposta annuale di sottoscrizione per azioni e titoli	0,01% - 0,25%	
Imposta sui motoveicoli	Calcolata in base ai diversi livelli di emissione gas e alla cilindrata	
Imposta su cessione di proprietà immobiliare	6% - 9%	
Imposta annuale sugli immobili	0,7% - 1%	
I.V.A.	3%, 8%,14%,17%. Esportazioni esenti	
RIPORTO DELLE PERDITE		
Avanti	Fino a 17 anni	
Indietro	Non ammesso	
AMMORTAMENTO		
Beni tangibili	Macchinari ed attrezzature: 8%-10%-25% Edifici: 2%-4%	
Immobilizzazioni immateriali	Avviamento: 5 anni	

## 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<b><i>Società a responsabilità limitata</i></b>	<p>Una società a responsabilità limitata può avere diverse forme (SA, SAS, SARL o SECA) ed essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche.</p> <p>Capitale sociale: per una SA, una SAS o SECA il capitale minimo è di Euro 30.000. per una SARL di Euro 12.000. Le SAS (<i>sociétés par actions simplifiées</i>) sono state create nel 2016, mentre le SECA sono praticamente cadute in disuso.</p> <p>Al momento della costituzione, ogni azionista deve versare almeno il 25% di ogni azione. Le azioni possono essere nominative o al portatore e devono essere messe in un deposito autorizzato e registrate nel registro delle azioni.</p> <p>Una SARL deve avere da uno a 100 azionisti ed essere gestita da almeno un manager.</p> <p>Dal 2017 una società può essere costituita come SARL-S (società a responsabilità limitata semplificata), con capitale azionario minimo di Euro 1.</p> <p>Queste società sono assoggettate a doppia tassazione: a livello societario e a livello degli azionisti alla distribuzione degli utili.</p> <p>La società cooperativa deve avere almeno due membri ed è costituita dai detentori delle partecipazioni.</p> <p>La gestione è affidata a manager esterni, la supervisione finanziaria è gestita da uno o più revisori e le azioni non possono essere trasferite a terzi.</p> <p>Le società cooperative sono assoggettate all'imposta societaria.</p>	<p>Le società a responsabilità limitata sono costituite tramite atto notarile che comprende anche lo statuto.</p> <p>Le società cooperative possono essere a responsabilità limitata o illimitata e lo statuto deve riportare i requisiti minimi per il capitale versato.</p>	<p>Per i resoconti delle SA e delle SAS sono previste verifiche annuali dei rendiconti da parte di sindaci di nazionalità lussemburghese, mentre le società di piccole dimensioni possono nominare una persona fisica o giuridica, lussemburghese o estera.</p>
<b><i>Società cooperativa</i></b>	<p>Deve avere almeno due membri e può essere a responsabilità limitata o illimitata.</p>		<p>È l'unica tipologia di società assoggettata alla supervisione ufficiale del Ministero della Giustizia.</p>

<b>TIPO DI SOCIETA'</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	<b>PROCEDURE COSTITUTIVE</b>	<b>MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO</b>
<i><b>Società di persone</b></i>	<p>La società in nome collettivo (SENC) è una società di persone con almeno due soci ed è la forma societaria applicata dalle PME a conduzione familiare.</p> <p>È gestita da un manager e non è previsto alcun organo di controllo.</p> <p>La società in accomandita semplice (SECS) è costituita da uno o più accomandatari che sono congiuntamente e in solido responsabili per tutti gli obblighi della società, e da uno o più accomandanti, la cui responsabilità è limitata al capitale conferito. Le imposte vengono applicate al reddito e agli utili ricevuti dai soci.</p> <p>La società in accomandita speciale (SCSp) è simile alla SECS ma non ha personalità giuridica.</p>	<p>La società in nome collettivo è costituita tramite scrittura privata che va registrata deve riportare una serie di informazioni. Non è necessario l'atto notarile.</p>	<p>La società di persone è gestita da un manager e non è previsto alcun organo di controllo.</p>
<i><b>Gruppi di interesse economico</b></i>	<p>Il gruppo di interesse economico è costituito da una o più persone fisiche o giuridiche che stringono un accordo, per un periodo di tempo limitato o illimitato. Tutti i membri sono congiuntamente e in solido responsabili per tutti gli obblighi del gruppo.</p> <p>L'imposta è in capo ai membri del gruppo.</p>	<p>L'accordo che costituisce il gruppo di interesse economico può essere un atto notarile o una scrittura privata e il gruppo deve essere registrato presso il Registro delle Imprese.</p>	
<i><b>Aziende non commerciali</b></i>	<p>Un'azienda non commerciale (société civile) ha personalità giuridica indipendente e può essere trasformata in azienda commerciale su decisione dell'assemblea generale degli azionisti. Ogni azionista è individualmente responsabile per le passività dell'azienda in proporzione al numero di membri ma indipendentemente dall'investimento fatto. Questo tipo di società viene spesso utilizzato nel settore immobiliare o delle professioni liberali.</p>	<p>Un'azienda non commerciale viene costituita da azionisti tramite scrittura privata.</p>	
<i><b>Associazioni temporanee</b></i>	<p>Si tratta di imprese collettive senza nome e senza personalità giuridica, create per svolgere una o più transazioni commerciali. Tutti i membri sono congiuntamente e in solido responsabili per tutti gli obblighi dell'impresa collettiva. Questo tipo di imprese viene utilizzato in diversi settori dove alcune persone fisiche desiderano lavorare insieme per un periodo di tempo limitato o per un progetto.</p>		
<b>TIPO DI SOCIETA'</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	<b>PROCEDURE COSTITUTIVE</b>	<b>MODALITA' DI REGISTRAZIONE E</b>

			ALTRE FORME DI CONTROLLO
<b>Joint ventures</b>	È una società in cui una o più persone svolgono operazioni gestite per loro conto da altre persone. La joint venture non ha personalità giuridica e i suoi membri possono organizzare i metodi applicati dalla società. I manager sono congiuntamente e in solido responsabili verso i terzi.		
<b>Società europee</b>	Il regolamento relativo alle società europee ha introdotto in Lussemburgo una nuova forma di <i>public company</i> (società per azioni): la società europea. Il capitale sociale minimo è di 120.000 Euro ed è diviso in azioni. La responsabilità degli azionisti è limitata al loro contributo.	Può essere costituita in diversi modi: fusione di due SA lussemburghesi, trasformazione di una società di diritto lussemburghese in una società europea, costituzione di una holding europea da parte di più SA o di società di capitali oppure costituzione di una filiale di una società europea.	Le norme relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli, come pure i requisiti del capitale sociale, sono gli stessi delle società per azioni.

## 2- QUANDO LE SOCIETA' IN LUSSEMBURGO POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?

Una società di capitali è considerata residente nel Lussemburgo se possiede uno dei seguenti requisiti:

- a. la sede legale della società è situata in Lussemburgo;
- b. la sede da cui viene condotta l'attività è situata in Lussemburgo.

Pertanto, una società costituita in un Paese estero può essere considerata residente se la sede amministrativa è in Lussemburgo.

## 3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?

La posizione geografica tra Francia, Germania e Belgio è strategica per le operazioni internazionali.

Le attività amministrative o di liaison effettuate in Lussemburgo non comportano la tassazione delle società estere come residenti lussemburghesi, a condizione che la direzione centrale non sia ubicata nel Lussemburgo e che non vi svolga attività commerciale.

Inoltre, la maggior parte degli accordi fiscali con gli altri Paesi prevede che un ufficio lussemburghese utilizzato per acquistare merci, raccogliere informazioni o pubblicizzare prodotti non costituisca una succursale tassabile della società estera rappresentata.

## 4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN LUSSEMBURGO: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?

Un non-residente è assoggettato a tassazione sugli utili in Lussemburgo solo se opera tramite una stabile organizzazione o un residente permanente. Come specificato dagli accordi fiscali bilaterali, un non-residente è assoggettato a tassazione solo in presenza di una filiale, una stabile organizzazione o un rappresentante in Lussemburgo.

## 5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?

Le società lussemburghesi sono tassate sul reddito universalmente prodotto, mentre quelle non residenti solo sul reddito di fonte lussemburghese e gli accordi sulla doppia imposizione in

genere esentano gli utili della filiale di una società residente, come pure il reddito e gli utili immobiliari esteri.

Gli utili, distribuiti e non distribuiti incluse le plusvalenze patrimoniali, sono determinati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto iniziale e quello finale.

Poiché gli utili sono calcolati sulla base del patrimonio netto, la valutazione di attività e passività è un fattore determinante. I beni d'impresa sono valutati in maniera diversa, a seconda della loro natura.

I beni non ammortizzabili (terreno, partecipazioni, ecc.) sono valutati al minore tra il valore d'azienda ed il costo d'acquisto, mentre i beni ammortizzabili sono valutati al loro costo di acquisto detratto l'ammortamento.

L'interesse è deducibile ai fini dell'imposta, sempre che non sia collegato al reddito esente.

Tutte le spese sostenute da una società sono deducibili (ad eccezione delle spese sostenute nella produzione del reddito esente).

Le spese interaziendali, come i servizi di gestione, le royalties e le spese per ricerca e sviluppo, sono deducibili a condizione che siano al valore di libero mercato. Tuttavia, se le spese pagate a parti collegate sono maggiori di quelle pagate a terzi, l'eccedenza non sarà deducibile ma sarà considerata una distribuzione occulta di utili agli azionisti e quindi considerata un dividendo e assoggettata alla ritenuta del 15%.

Sono inoltre deducibili:

- il fondo costituito per le minusvalenze patrimoniali ed i crediti;
- il fondo pensionistico, ma entro certi limiti.

I dividendi ricevuti da una società del Lussemburgo sono esenti se la stessa ha una partecipazione superiore al 10% nella società che paga i dividendi, oppure se la società che paga i dividendi ha un valore superiore a Euro 1.200.000.

Il 25% degli utili realizzati da una nuova società è esente dall'imposta per un periodo di 8 anni, a condizione che la società contribuisca allo sviluppo economico del Lussemburgo.

Dal 1° gennaio 2018 l'80% delle royalties sulla proprietà intellettuale è assoggettato all'imposta societaria e a quella commerciale comunale.

Non sono deducibili:

- le spese sostenute nella produzione del reddito esente;
- l'imposta societaria;
- l'imposta sul patrimonio netto;
- l'imposta annuale sul capitale (*taxe d'abonnement*);
- le spese affrontate per adempiere alle normative riportate nello statuto sociale;
- i corrispettivi pagati agli amministratori ed ai supervisori;
- il fondo per le spese aziendali;
- le donazioni superiori a una somma predefinita;
- le donazioni ad istituzioni non autorizzate;
- le ammende e multe;
- le distribuzioni di utili.

Le società del Lussemburgo sono tassate sul loro reddito globale complessivo; quindi, anche il reddito e le plusvalenze patrimoniali di fonte estera sono inclusi nel reddito imponibile.

Il reddito derivato da una partecipazione sostanziale è esente. Inoltre, le imposte assolute all'estero possono essere accreditate, entro un certo limite, ai fini dell'imposta lussemburghese.

In genere, gli A.F.B. prevedono l'esenzione per gli utili dell'unità locale di proprietà di una società residente e per gli utili derivati da proprietà immobiliare all'estero.

## **6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?**

In Lussemburgo non c'è distinzione tra minusvalenze, perdite di esercizio e altre perdite. È possibile riportare le perdite a esercizi successivi fino a 17 anni, ma non a esercizi precedenti.



In caso di un cambio di proprietà le società residenti possono riportare le perdite a esercizi successivi fino a 17 anni, a condizione che le perdite non siano già state riportate, che la società abbia tenuto la contabilità anche nel periodo di perdita e che le perdite siano riportate dalla società che le ha registrate.

#### **7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?**

Ai fini dell'imposta, l'interesse è deducibile in base al principio di competenza, ovvero nell'esercizio in cui è maturato.

L'interesse maturato su prestiti ottenuti da una società del Lussemburgo per finanziare una filiale, la cui proprietà beneficia dell'esenzione da partecipazione, è deducibile, tranne nel caso in cui la società lussemburghese percepisca dividendi dalla filiale I capital gains realizzati con la vendita delle filiali sono esenti fino all'ammontare degli interessi già versati, tranne nel caso in cui la loro deducibilità sia stata cancellata con la distribuzione dei dividendi.

Dal 1° gennaio 2019 la legislazione lussemburghese limita la deducibilità dei pagamenti di interessi al maggiore tra euro 3 milioni e il 30% del lordo. Tuttavia, una norma di *equity ratio* consente ai membri di un gruppo di richiedere la detrazione totale degli oneri finanziari eccedenti se può essere dimostrato che il rapporto capitale/attività è pari o superiore all'equivalente rapporto del gruppo.

#### **8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?**

Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più usato, anche se per alcuni beni materiali (edifici esclusi) è possibile utilizzare l'ammortamento a quote decrescenti. E' possibile passare dal metodo a quote decrescenti a quello a quote fisse, ma non viceversa.

I tassi d'ammortamento a quote costanti sono:

edifici (escluso il terreno)	2-4%
impianti	8-12%
macchinari	10%
attrezzature per uffici	20%
arredi per ufficio	10-15%
veicoli	20-25%
impianti fissi	20-25%

Per gli investimenti nel risparmio energetico ed ambientale superiori a Euro 2.400 è possibile applicare una detrazione fino all'80% nell'anno di acquisto.

L'ammortamento può essere anticipato se il bene è sottoposto ad un utilizzo eccessivo. I cespiti con una vita utile minore di un anno o dal valore inferiore a Euro 870 (esclusa l'IVA deducibile) sono interamente deducibili dal reddito imponibile dell'anno di acquisto.

I beni immateriali, quali marchi di fabbrica, brevetti e diritti d'autore, hanno percentuali d'ammortamento che coincidono con il loro periodo di protezione legale. L'avviamento è ammortizzato in 5 anni con un tasso di ammortamento del 10%.

Gli utili realizzati dalla vendita di un bene sono inclusi nel reddito imponibile, sebbene in alcuni casi essi possano essere differiti. L'utile equivale alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile del bene.

#### **9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?**

Le società residenti sono assoggettate all'imposta sul reddito applicata su reddito e capital gains alle seguenti aliquote (anno di riferimento 2020):

<b>Reddito annuo imponibile</b>	<b>Imposta</b>
Fino a 175.000 Euro	15%
Da 175.000 a 200.000 Euro	Euro 26.250 +

	31% dell'eccedenza oltre Euro 175.000
Oltre 200.000 Euro	17%

Viene anche applicata un'imposta supplementare del 7% calcolata sull'imposta sul reddito, come contributo al fondo di disoccupazione.

Inoltre, tutte le società che svolgono attività commerciale in Lussemburgo (ad eccezione di alcune immobiliari, dei fondi di investimento e delle compagnie di navigazione) sono assoggettate anche all'imposta comunale.

#### **Holding e società di investimento**

La SoParFi (*société de participation financière*) è una società per azioni o a responsabilità limitata che può svolgere qualsiasi tipo di attività ed è assoggettata a ritenute, imposta societaria, imposte su utili, plusvalenze, patrimoni, ma può beneficiare di alcune agevolazioni. Per esempio i dividendi pagati a una SoParFi da una società in cui la SoParFi abbia una partecipazione di almeno il 10% sono esenti. Lo stesso vale per i capital gains derivanti dalla vendita di una partecipazione di almeno il 10% in altre società.

La SPF (*société de gestion de patrimoine familial*) è uno speciale veicolo adottato per la gestione di patrimoni privati di persone fisiche, agevolato da una sostanziale assenza di tassazione fiscale, e può essere considerata il successore delle "Holding 29", le holding esentasse del Lussemburgo, abolite dal 1° gennaio 2007. La SPF può avere forme legali diverse: SA (società per azioni), SARL (società a responsabilità limitata), SCA (società in accomandita limitata da azioni) o cooperativa organizzata come società per azioni.

La SNCI (*Société Nationale de Crédit et d'Investissement*) è un'istituzione bancaria pubblica specializzata nel finanziamento a medio e lungo termine delle imprese lussemburghesi. Emette obbligazioni e certificati di risparmio e concede prestiti per l'avviamento di progetti che implicano la creazione o l'acquisizione di piccole e medie imprese da parte di azionisti. L'obiettivo del prestito è quello di aumentare il capitale di soggetti che non possono fornire garanzie per aprire o acquisire nuove imprese, e si aggiunge ai mezzi solitamente messi a disposizione dalle banche.

#### **10- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?**

Una società residente può chiedere il consolidamento con la propria casa madre lussemburghese solo ai fini dell'imposta sul reddito societario e sul reddito commerciale comunale. Da gennaio 2015, inoltre, il consolidamento fiscale può essere applicato anche a società qualificate aventi la medesima casa madre, che deve essere residente in un Paese dell'Area Economica Europea ed essere assoggettata a un'imposta simile all'imposta societaria lussemburghese. Le autorità fiscali lussemburghesi concedono il consolidamento solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. almeno il 95% dell'azionariato della società deve essere posseduto, direttamente o indirettamente, da un'altra società fiscalmente residente. In alcune circostanze, per il consolidamento è sufficiente anche solo il 75% di partecipazione, a condizione che oltre il 75% degli azionisti sia d'accordo;
2. la richiesta deve essere presentata unitamente dalla casa madre e dall'affiliata;
3. l'autorizzazione sarà valida per minimo 5 anni;
4. la casa madre e l'affiliata devono chiudere i bilanci alla medesima data.

Il vantaggio del consolidamento è che i risultati delle società sono cumulati e quindi le minusvalenze patrimoniali di una società possono essere compensate dagli utili di un'altra società del gruppo, ma unicamente a condizione che la società faccia già parte del gruppo. Quindi i risultati di una società non possono essere integrati per l'anno fiscale durante il quale la società si unisce ad un gruppo o ne esce.

I dividendi distribuiti tra i membri di un gruppo sono esenti dalla ritenuta fiscale e dall'imposta sul reddito delle società, se beneficiano dell'esenzione da partecipazione.

Il trasferimento di beni tra i membri di un gruppo è tassato, ma la tassazione può essere evitata cedendo il bene per un corrispettivo uguale al suo valore fiscale. Vengono comunque applicate IVA, imposte di bollo e imposta sugli immobili.

Le plusvalenze patrimoniali realizzate da una società del gruppo non possono essere differite. Inoltre, ogni società deve redigere il proprio bilancio separatamente e deve presentare la propria dichiarazione dei redditi.

## **11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?**

Le società non residenti non sono assoggettate alle imposte lussemburghesi né sugli utili di esercizio né su quelli di impresa, tranne nel caso in cui svolgano attività commerciale o di impresa in Lussemburgo tramite una stabile organizzazione o un residente permanente.

Gli utili e le plusvalenze patrimoniali delle filiali di una società estera sono calcolati sulla stessa base di quelli di una società residente, con le seguenti eccezioni:

- anche se il reddito attribuibile all'unità locale estera nel Lussemburgo è inferiore a Euro 175.000, l'aliquota è 17%, tranne nel caso in cui il reddito mondiale della casa madre sia inferiore a Euro 175.000;
- l'unità locale straniera può riportare minusvalenze patrimoniali per scopi fiscali se possiede documenti contabili separati;
- un'unità locale straniera che percepisce dividendi da una partecipazione sostanziale può beneficiare dell'esenzione di partecipazione.

L'obbligo fiscale dell'unità locale straniera è limitato all'imposta sul reddito dell'attività d'impresa.

Le plusvalenze patrimoniali, ad eccezione degli utili che beneficiano dell'esenzione di partecipazione, sono incluse nel reddito d'impresa e tassate all'aliquota dell'imposta sul reddito societario.

I beni dell'unità locali sono assoggettati all'imposta sul patrimonio netto.

Viene inoltre applicata la ritenuta del 15% (riducibile in caso di AFB) sui dividendi percepiti da società non residenti, tranne nel caso di esenzione da partecipazione o di applicazione della Direttiva Ue Casa madre/società figlia. Gli interessi pagati sugli utili da titoli o prestiti sono considerati distribuzione di dividendi e quindi tassati con la ritenuta del 15%.

Infine, si applica l'esenzione da partecipazione nel caso di una filiale che sia stabile organizzazione di una società residente in Ue (Direttiva Casa madre/Società figlia) e nel caso di una filiale che sia stabile organizzazione di una società residente in un Paese con cui il Lussemburgo ha firmato un AFB.

## **12- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?**

Non esiste un'imposta separata sulle plusvalenze patrimoniali delle società, ma sono tassate come parte del reddito ordinario. La tassazione delle plusvalenze patrimoniali può essere differita nei seguenti casi:

- se il bene viene distrutto da eventi di forza maggiore o viene espropriato, o venduto per evitare l'esproprio, la tassazione della plusvalenza patrimoniale verrà differita, se vengono rispettate alcune condizioni.
- Se un nuovo bene non viene acquistato prima della fine dell'anno, la plusvalenza patrimoniale può essere immunizzata, a determinate condizioni.
- Se gli utili sono realizzati dalla vendita di edifici o di beni non ammortizzabili, ivi incluso l'avviamento, essi potranno essere detratti dal costo del bene sostitutivo, se vengono rispettate alcune condizioni.
- Se entro l'anno dell'alienazione il reinserimento non viene effettuato, gli utili possono essere immunizzati, se vengono rispettate alcune condizioni.

- Se il bene alienato è una partecipazione, il reinvestimento è possibile solo se si tratta di una partecipazione “sostanziale” (maggiore del 10% o di valore superiore a Euro 6 milioni).
- Se l’alienazione consiste nel trasferimento della proprietà di un’unità locale del Lussemburgo ad una società del Lussemburgo in cambio di azioni, allora le plusvalenze patrimoniali latenti, generate dalla proprietà trasferita, sono immunizzate fino alla vendita delle azioni della società del Lussemburgo.
- In alcune circostanze, le plusvalenze patrimoniali derivate dalla riorganizzazione di una società possono essere esentate.

Le plusvalenze patrimoniali derivate dalla vendita di azioni da parte di una società del Lussemburgo, di una stabile organizzazione di una società residente in un Paese Ue o di una società residente in un Paese firmatario di un A.F.B., oppure di una società in accomandita dove uno dei soci sia una società del Lussemburgo, sono esenti dall’imposta se vengono soddisfatte determinate condizioni.

Le plusvalenze patrimoniali realizzate con la vendita del patrimonio di un’unità locale all'estero o di proprietà immobiliare all'estero sono interamente tassate, poiché le società del Lussemburgo sono tassate sul loro reddito e sulle loro plusvalenze patrimoniali complessive. Un eventuale AFB può disporre l'esenzione e, in mancanza di questo, la legislazione del Lussemburgo prevede un credito per le imposte assolute all'estero sul reddito ricevuto dalla società.

A partire dal 1° gennaio 2018 è stato reintrodotta il regime relativo alla proprietà intellettuale sul reddito netto da brevetti e da software protetto da copyright: tale reddito è esente per l’80% dall’imposta societaria e totalmente esente dalla patrimoniale.

### **13- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA’?**

Una società è assoggettata all’imposta sui redditi societari relativamente agli utili realizzati dalla liquidazione. La tassazione viene sospesa fino alla fine della procedura di liquidazione, a meno che non si protragga oltre i tre anni. In tal caso, l’imposta viene applicata annualmente. L’utile imponibile equivale alla differenza tra il patrimonio netto della società, come risulta alla fine dell’anno finanziario precedente quello di liquidazione, e la somma disponibile per le distribuzioni agli azionisti.

Il guadagno degli azionisti derivato dalla liquidazione è considerato plusvalenza patrimoniale e viene tassato al 15%, tranne se un AFB ne riduce l’aliquota, ma se l’investimento nella società del Lussemburgo beneficia dell’esenzione di partecipazione, sarà esente da imposta.

### **14- CESSIONE O RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?**

Le società soggette a riduzione di capitale devono mantenere un capitale minimo (Euro 30.000 per una SA e Euro 12.000 per una SARL).

Una riduzione di capitale non è assoggettata ad imposta se si tratta di un rientro di denaro nella società. Qualsiasi altra somma verrà considerata plusvalenza o minusvalenza patrimoniale.

La riduzione di capitale non è assoggettata a ritenuta fiscale come i dividendi.

Per il riacquisto di azioni valgono le medesime disposizioni.

### **15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN LUSSEMBURGO?**

#### **Imposta sul valore aggiunto**

L’I.V.A. è applicata sulla fornitura di merci e servizi all’interno del Lussemburgo e sull’importazione da Paesi extra-Ue. Un servizio viene considerato effettuato in Lussemburgo quando il fornitore o il cliente vi possiede una stabile organizzazione. L’aliquota ordinaria è 17%; su beni e servizi di prima necessità è 3%; su servizio idrico ed elettrico 8%; su vini, carburanti, tabacco (tassato in base a un regime speciale), gestione di mutui, custodia e gestione di titoli 14%. Sono esenti le esportazioni, molte attività bancarie e assicurative, leasing

e vendita di immobili, servizi medici, educativi e benefici e le piccole imprese con fatturato inferiore a 30.000 Euro.

#### **Imposta di registro**

L'imposta di registro ammonta a 75 Euro e si applica a diverse transazioni relative alle società lussemburghesi, inclusi costituzione, trasferimento di sede dall'estero ed emendamenti alle norme. I conferimenti in natura, ossia il trasferimento di proprietà immobiliari in una società, sono invece assoggettati a tassazione separata.

#### **Imposta annuale di sottoscrizione**

E' applicata sul valore medio delle azioni e di altri titoli emessi dalle società residenti. L'aliquota va da 0,01% a 0,25%.

#### **Imposta sugli immobili**

Le municipalità applicano un'imposta annuale su tutti i tipi di proprietà immobiliare. L'imposta è compresa tra 0,7% e 1% del valore fiscale netto della proprietà, moltiplicato per un coefficiente compreso tra il 210% e il 750%, che viene fissato dalle singole municipalità.

#### **Contributi per la previdenza sociale**

Il datore di lavoro deve versare un contributo che varia tra 14,47% e 17% dello stipendio corrisposto ai dipendenti, mentre la percentuale versata dal dipendente può arrivare a 12,45% fino a un tetto massimo di 128.519,64 Euro (2020). La maggior parte di questi contributi è deducibile dal reddito imponibile del datore e del dipendente.

#### **Imposta sulla cessione di proprietà immobiliare**

Il trasferimento di proprietà immobiliare del Lussemburgo è tassato all'aliquota del 6% (9% se la proprietà è situata nella città di Lussemburgo). La tassa ipotecaria di registrazione è dell'1%, calcolata sul prezzo pagato per l'acquisto della proprietà. Non sono invece previste imposte sul trasferimento di azioni di una società che possiede proprietà immobiliari in Lussemburgo.

#### **Accise**

Le accise sono applicate con aliquote diverse a prodotti petroliferi, alcolici e tabacco, prodotti in Lussemburgo o all'estero.

#### **Imposta sui motoveicoli**

Il Lussemburgo applica un'imposta sui veicoli a motore, calcolata in base ai livelli di emissione dei gas di scarico e alla cilindrata.

#### **Imposta sulle assicurazioni**

Il Lussemburgo applica un'imposta del 4% sul premio lordo delle polizze assicurative + 6% sulle polizze incendio e cause naturali.

## **16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?**

### **Dividendi**

Una società del Lussemburgo applica una ritenuta fiscale del 15% sul 50% dei dividendi lordi, così come sugli utili corrisposti agli azionisti. I dividendi e altre distribuzioni di utile, incluse le distribuzioni di liquidazione, ricevuti da una società del Lussemburgo, sono esenti se viene applicata l'esenzione di partecipazione. Questa situazione si verifica quando:

- il beneficiario e la società che distribuisce i dividendi sono entrambi assoggettati all'imposta sul reddito delle società del Lussemburgo di almeno il 10,5%;
- la società beneficiaria ha posseduto almeno il 10% del capitale sociale della società pagante per almeno un anno;
- la società che riceve il dividendo possiede un diretto investimento di almeno il 10% delle azioni nella società pagante oppure il prezzo di acquisto della sua partecipazione è di almeno Euro 1.200.000.

L'esenzione di partecipazione viene applicata anche alle partecipazioni in società estere, sia dentro che fuori la Ue.

A partire dal 2016 l'esenzione può non essere applicata se il dividendo fa parte di una o più transazioni miranti ad ottenere vantaggi fiscali oppure se la società pagante beneficia di una detrazione fiscale sui dividendi nel Paese di residenza.

Una società del Lussemburgo applica una ritenuta del 15% sui dividendi pagati agli azionisti, tranne in caso di esenzione di partecipazione.

Se i dividendi sono distribuiti prima che la società madre abbia mantenuto la partecipazione per 12 mesi, la società che provvede alla distribuzione può scegliere se:

- pagare la ritenuta fiscale, oppure
- pagare la ritenuta fiscale quando avviene la distribuzione e richiedere la restituzione dell'imposta quando le condizioni siano state soddisfatte.

I dividendi pagati a società per azioni costituite in Svizzera o nell'Ue, e aventi una partecipazione qualificata, sono esenti dalla ritenuta lussemburghese.

I dividendi corrisposti a società per azioni assoggettate a imposta simile all'imposta societaria lussemburghese, e residenti in un Paese con cui il Lussemburgo ha firmato un accordo fiscale, sono esenti da ritenuta se la società per azioni detiene almeno il 10% (o 1,2 milioni Euro) per almeno un anno.

I dividendi pagati da una società estera e provenienti dagli utili della sua unità locale, così come le rimesse di utili di quest'ultima, non sono assoggettati a ritenuta fiscale.

#### **Interessi**

Non viene applicata la ritenuta fiscale sui pagamenti d'interesse ordinario. Tuttavia, l'interesse sulle obbligazioni a partecipazione e sui prestiti assicurati da proprietà immobiliare del Lussemburgo sarà assoggettato ad una ritenuta fiscale del 15%, salvo diversamente disposto da AFB.

#### **Royalties**

Le royalties pagate a non-residenti non sono assoggettate a ritenuta.

Se il beneficiario dei pagamenti è un non-residente con una stabile organizzazione nel Lussemburgo, le ritenute saranno accreditate nei confronti dell'obbligo fiscale relativo al reddito societario del non-residente sull'attività della stabile organizzazione.

### **17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE RIMANENZE O DELLE SCORTE?**

Gli articoli delle rimanenze devono essere valutati singolarmente, al minor costo di acquisto o al minor valore "going concern". I beni fungibili possono essere stimati al loro costo medio o mediante il metodo FIFO o LIFO.

### **18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?**

#### **Soggettività fiscale**

Le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti se il loro domicilio o abituale luogo di residenza si trova nel Granducato. I residenti sono tassati sul reddito prodotto a livello mondiale.

#### **Aliquote**

Sia ai residenti che ai non-residenti è applicata un'imposta sul reddito ad aliquote progressive. La tabella qui sotto si riferisce alle imposte sul reddito applicate nel 2020.

<i>Reddito imponibile Euro</i>	<i>Imposta cumulativa Euro</i>	<i>Aliquota %</i>
0 – 11.265	0	0
11.265 – 13.137	150	8
13.137 – 15.009	319	9
15.009 – 16.881	506	10

16.881 – 18.753	712	11
18.753 – 20.625	937	12
20.625 – 22.569	1.209	14
22.569 – 24.513	1.520	16
24.513 – 26.457	1.559	18
26.457 – 28.401	1.948	20
28.401 – 30.345	2.376	22
30.345 – 32.289	2.843	24
32.289 – 34.233	3.346	26
34.233 – 36.177	3.890	28
36.177 – 38.121	4.473	30
38.121 – 40.065	5.096	32
40.065 - 42.009	5.757	34
42.009 – 43.953	6.457	36
43.953 – 45.897	7.196	38
45.897 – 100.002	28.297	39
100.002 – 150.000	48.296	40
150.000 – 200.004	68.798	41
Oltre 200.004		42

#### **Detrazioni e agevolazioni**

Dal 1° gennaio 2018 i coniugi possono decidere se presentare dichiarazione congiunta o separata e la soggettività fiscale della coppia viene calcolata dividendo per due il reddito imponibile congiunto e moltiplicando per due l'imposta dovuta (alle aliquote applicabili al singolo).

Le detrazioni vengono applicate a particolari spese per figli a carico, coniugi, genitori, genitori handicappati o con malattie mentali, e studenti a carico del contribuente.

Viene applicata una detrazione di 450 Euro mensili dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2020 e 600 Euro mensili dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2020 per ogni figlio a carico (per un massimo di 6.750 Euro per il 2020). I contribuenti con figli non conviventi possono detrarre fino a 4.020 Euro annuali per figlio, ma solo se il figlio ha meno di 21 anni oppure è studente. È inoltre possibile richiedere uno sgravio per i costi legati al mantenimento e all'istruzione di fratelli o nipoti di cui è responsabile il contribuente. I coniugi facenti parte di un nucleo familiare fiscale possono beneficiare di un'ulteriore detrazione di 4.500 Euro se sono entrambi assoggettati a tassazione come dipendenti o liberi professionisti, a favore del coniuge con stipendio inferiore.

#### **Imposta di successione e sulle donazioni**

L'imposta di successione viene applicata su tutte le proprietà trasferite alla morte del residente in Lussemburgo (ad eccezione delle proprietà immobiliari estere) ed è a carico del legatario/cessionario alle aliquote stabilite in base al valore ricevuto da ogni cessionario e al grado di parentela con il *de cuius*. Le aliquote vanno da 0% a 15%. L'eredità derivante da figli o da un coniuge con figli in vita è esentasse.

#### **Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale**

I residenti lussemburghesi, dipendenti o lavoratori autonomi, devono di norma versare contributi per programmi di previdenza sociale obbligatori per la copertura di vecchiaia, malattia, infortuni, assegni familiari e disoccupazione.

Le aliquote sono le seguenti:

	<i>Dipendenti</i> %	<i>Datori di lavoro</i> %
Assicurazione contro le malattie	3,05	3,05

Pensione di vecchiaia	8	8
Assicurazione per non autosufficienti	1,4	-
Supplemento basato su malattia/ età media dei dipendenti	-	0,46 – 2,7
Infortuni	-	0,75
Assegni famigliari	-	1,7
Sicurezza sul lavoro		0,11

L'assicurazione dell'1,4% per i non autosufficienti è stata istituita per finanziare i servizi alle persone non autosufficienti a carico (es. invalidi, anziani).

Oltre a versare i contributi della previdenza sociale, i lavoratori, residenti e non residenti, possono effettuare ulteriori versamenti a fondi previdenziali.

### 19- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?

#### Soggettività fiscale

Le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti se il loro domicilio o abituale luogo di residenza si trova nel Granducato. I non-residenti sono tassati solo su certi tipi di reddito prodotto in Lussemburgo e il reddito derivante da beni capitali è assoggettato a ritenuta.

#### Aliquote

Sia ai residenti che ai non-residenti è applicata un'imposta sul reddito ad aliquote progressive. La tabella qui sotto si riferisce alle imposte sul reddito applicate nel 2020.

<i>Reddito imponibile Euro</i>	<i>Imposta cumulativa Euro</i>	<i>Aliquota %</i>
0 – 11.265	0	0
11.265 – 13.137	150	8
13.137 – 15.009	319	9
15.009 – 16.881	506	10
16.881 – 18.753	712	11
18.753 – 20.625	937	12
20.625 – 22.569	1.209	14
22.569 – 24.513	1.520	16
24.513 – 26.457	1.559	18
26.457 – 28.401	1.948	20
28.401 – 30.345	2.376	22
30.345 – 32.289	2.843	24
32.289 – 34.233	3.346	26
34.233 – 36.177	3.890	28
<i>Reddito imponibile Euro</i>	<i>Imposta cumulativa Euro</i>	<i>Aliquota %</i>
36.177 – 38.121	4.473	30
38.121 – 40.065	5.096	32
40.065 - 42.009	5.757	34
42.009 – 43.953	6.457	36
43.953 – 45.897	7.196	38
45.897 – 100.002	28.297	39
100.002 – 150.000	48.296	40
150.000 – 200.004	68.798	41
Oltre 200.004		42



### **Imposta di successione e sulle donazioni**

Se il *de cuius* non era residente in Lussemburgo alla data della morte, saranno assoggettate ad imposta solo le proprietà immobiliari lussemburghesi. Alla morte di un non-residente, tutti i trasferimenti di terreni e di edifici ubicati in Lussemburgo sono assoggettati all'imposta di successione con aliquote che vanno dall'1,8% al 14,4%, a seconda dell'importo ricevuto e del grado di parentela tra i beneficiari e il *de cuius*. L'imposta di successione non è coperta da A.F.B.

### **Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale**

In quanto membro dell'UE, il Lussemburgo deve tener conto delle direttive comunitarie in materia di previdenza sociale, che prevedono tre principi essenziali:

- parità di trattamento per lavoratori emigrati e lavoratori nazionali;
- aggregazione dei periodi di copertura relativi alle attività professionali in più Paesi relativamente al diritto del soggetto alla previdenza sociale;
- pagamento di benefits a lungo termine in un Paese UE.

La norma prevede l'applicazione della legislazione relativa alla previdenza sociale del Paese in cui il lavoratore svolge la propria attività, indipendentemente dal fatto che questo risieda in un altro Paese membro.

Al di fuori dell'UE, il Lussemburgo ha firmato accordi di previdenza sociale con Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capo Verde, Cile, Filippine, Giappone, Islanda, India, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Quebec, Serbia, Stati Uniti, Svizzera, Tunisia, Turchia e Uruguay.

Oltre a pagare i contributi della previdenza sociale, i lavoratori non residenti, possono effettuare ulteriori versamenti a fondi mutualistici, beneficiando anche di una detrazione fiscale che varia in base all'importo versato.

### **20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN LUSSEMBURGO**

L'anno fiscale in Lussemburgo coincide con l'anno solare, ma è possibile applicare un anno fiscale con date diverse in particolare quando la data di chiusura esercizio di una gruppo di aziende non coincide con l'anno solare.

Le persone giuridiche assoggettate all'imposta sul reddito devono presentare una dichiarazione dei redditi annuale per via telematica entro il 31 maggio, ma è possibile ottenere una proroga.

L'imposta sul reddito societario va versata entro un mese dal ricevimento dell'accertamento dell'imposta.

I pagamenti anticipati devono essere effettuati trimestralmente e precisamente entro il 10 marzo, il 10 giugno, il 10 settembre e il 10 dicembre e si basano sull'accertamento delle imposte dell'anno precedente.

Se il pagamento dell'imposta viene effettuato in ritardo, verrà addebitato un interesse mensile dell' 1% dell'imposta dovuta. È inoltre prevista una penale del 10% in caso di presentazione mancata o in ritardo.

### **21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?**

L'ispezione fiscale di una società viene effettuata ogniqualvolta l'autorità fiscale lo ritenga necessario.

Unitamente alla dichiarazione, il contribuente è tenuto a presentare tutti i documenti contabili.

### **22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?**

Le autorità fiscali del Lussemburgo possono concordare anticipatamente con il contribuente il trattamento fiscale globale.

### **23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?**

I controlli valutari sono gestiti dalla Banca Centrale del Lussemburgo e gli investitori stranieri sono liberi di intraprendere attività o di investire nel Paese.

Il Lussemburgo, come membro dell'Ue, si è allineato alle leggi Ue antiriciclaggio e fa parte della FATF (*Financial Action Task Force*), un'agenzia internazionale indipendente che vigila sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

### **24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO LUSSEMBURGHESE?**

#### **Incentivi e sovvenzioni per società commerciali e imprese artigiane**

Il Lussemburgo fornisce aiuti finanziari sui costi sostenuti dalle PMI per investimenti in beni materiali e immateriali, nella misura del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie.

#### **Servizi esterni di consulenza**

Da ottobre 2018 le PMI possono ricevere sussidi - fino a un massimo del 50% dei costi ammissibili - per servizi forniti da consulenti esterni, purché vengano soddisfatte determinate condizioni.

#### **Partecipazione a fiere**

Da ottobre 2018 le PMI ricevono sussidi per la partecipazione a fiere, relativamente a noleggio, allestimento e gestione dello stand, fino ad un massimo del 50% dei costi ammissibili.

#### **Sostegno alle imprese per la protezione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali**

Le PMI che investono per ottemperare agli standard comunitari relativi all'ambiente ricevono sussidi fino al 15% dei costi sostenuti nei tre anni successivi all'adozione degli standard, che aumentano al 30% nel caso di investimenti ulteriori effettuati anche in assenza di direttive comunitarie.

#### **Trasferimento di attività aziendali**

Un'azienda costituita in un'area urbana o protetta, che svolge attività che comporta elevati livelli di inquinamento e che viene obbligata a trasferirsi in zone più consone, riceve sostegno finanziario (30% + un ulteriore 10% se PMI), purché vengano rispettate alcune condizioni.

#### **Risanamento di siti inquinati**

Le società che bonificano siti industriali inquinati possono ricevere aiuti dallo stato pari al 100% dei costi, più 15% del costo del lavoro. L'importo totale del sussidio non può comunque superare le spese effettivamente sostenute.

#### **Sicurezza alimentare**

Le società che investono in attrezzature per produzione, lavorazione, confezionamento, magazzinaggio e gestione di alimenti per uso umano e animale, al fine di migliorare le condizioni di salute, sicurezza e qualità del prodotto, possono ricevere sussidi fino al 40%.

#### **Progetti di cooperazione europea**

Dal 5 ottobre 2018 il Lussemburgo eroga aiuti finanziari alle PMI che attivano progetti di cooperazione in Europa, fino a un massimo del 50% dei costi qualificati.

#### **Incentivi e sovvenzioni speciali per società industriali e fornitori di servizi**

Si tratta di aiuti finanziari sotto forma di sussidi di capitale e di esenzioni fiscali per promuovere la creazione, l'ampliamento, la modernizzazione e l'adattamento di quegli interessi che svolgono un ruolo importante nello sviluppo economico di una specifica regione.

#### **Esenzione fiscale per gli investimenti**

L'articolo 152 bis della Legge sull'imposta societaria prevede detrazioni fiscali per investimenti in Lussemburgo da parte di una società che risieda permanentemente nel Paese. Viene inoltre applicata un'ulteriore riduzione del 13% sugli investimenti corrispondenti ad acquisti di merci ammortizzabili che non siano edifici, bestiame o miniere.

#### **Incentivi e sovvenzioni speciali per le esportazioni (*Office du Ducroire*)**

L'*Office du Ducroire* aiuta le società lussemburghesi ad esportare verso mercati vicini o di altri Paesi, al fine di incrementare attività e fatturato. Le società che individuano nuovi clienti esteri

possono ricorrere all'*Office* come mezzo di protezione contro pagatori insolventi o rischi politici.

#### **Incentivi e sovvenzioni speciali per società che assumono disoccupati**

Sono previsti aiuti finanziari sotto forma di restituzione dei contributi versati dal datore di lavoro per quelle aziende che assumono i disoccupati più anziani e quelli di lungo periodo.

#### **Incentivi e sovvenzioni speciali per formazione professionale continua**

Il Codice del Lavoro lussemburghese promuove la formazione professionale continua cofinanziata per tutte le imprese legalmente costituite nel Granducato.

#### **Sovvenzioni di investimenti audiovisivi**

Sono disponibili sovvenzioni per le società residenti che si occupano di produzioni audiovisive, a condizione che sia le società sia i prodotti rispondano a determinati requisiti.

#### **Riduzione fiscale per investimenti in capitale di rischio**

La Legge del dicembre 1993 ha creato un particolare schema fiscale che promuove gli investimenti in capitale di rischio per le società che iniziano ad utilizzare nuovi processi o nuove tecnologie di produzione.

#### **Incentivi e sussidi per attività di ricerca, sviluppo e innovazione**

Le società che svolgono attività di ricerca possono beneficiare di sussidi finanziari del 25%, 50% o 100% dei costi sostenuti, a seconda della tipologia di investimenti effettuati.

Sono inoltre previsti aiuti finanziari per gli studi di fattibilità tecnica, gli investimenti innovativi, le start-up innovatrici, l'innovazione nell'organizzazione e nei processi, per le infrastrutture di ricerca e per i poli di innovazione.

#### **Fondi d'investimento specializzati (SIF)**

I fondi possono essere realizzati come *Fonds Communs de Placement – FCP*, oppure come fondi di investimento a capitale variabile (SICAV) o a capitale fisso (SICAF).

## **25- IL LUSSEMBURGO HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI**

Il Lussemburgo ha concluso AFB con diversi Paesi e non applica ritenute su interessi o royalties pagati a non-residenti.

	<i>Dividendi</i> %	<i>Interessi</i> %	<i>Royalties</i> %
<i>Stati non firmatari</i>	15	0	0
<i>Stati con AFB</i>			
Andorra	0/5/15	0	0
Arabia Saudita	5	0	0
Armenia	5/15	0	0
Austria	0/5/15	0	0
Azerbaijan	5/10	0	0
Bahrain	0/10	0	0
Barbados	0/15	0	0
Belgio	0/10/15	0	0
Brasile	15	0	0
Brunei	0/10	0	0
Bulgaria	0/5/15	0	0
Canada	5/15	0	0
Cina	5/10	0	0
Corea	10/15	0	0
Croazia	0/5/15	0	0
Danimarca	0/5/15	0	0
Emirati Arabi Uniti	0/5/10	0	0
Estonia	0/10	0	0
Finlandia	0/5/15	0	0
Francia	0/5/15	0	0

Georgia	0/5/10	0	0
Germania	0/5/15	0	0
Giappone	5/15	0	0
Grecia	0/7,5	0	0
Guernsey	5/15	0	0
Hong Kong	0/10	0	0
India	10	0	0
Indonesia	10/15	0	0
Irlanda	0/5/15	0	0
Islanda	5/15	0	0
Isola di Man	5/15	0	0
Israele	5/15	0	0
Italia	0/12	0	0
Jersey	5/15	0	0
Kazakistan	5/15	0	0
Laos	0/5/15	0	0
Lettonia	0/5/10	0	0
Liechtenstein	0/5/15	0	0
Lituania	0/5/15	0	0
Macedonia	5/15	0	0
Malesia	0/5/10	0	0
Malta	0/5/15	0	0
Marocco	10/15	0	0
Mauritius	5/10	0	0
Messico	5/15	0	0
Moldavia	5/10	0	0
Monaco	5/15	0	0
Norvegia	5/15	0	0
Paesi Bassi	0/2,5/15	0	0
Panama	5/15	0	0
Polonia	0/15	0	0
Portogallo	0/15	0	0
Qatar	0/10	0	0
Regno Unito	0/5/15	0	0
Repubblica Ceca	0/10	0	0
Romania	0/5/15	0	0
Russia	5/15	0	0
San Marino	10/15	0	0
Serbia	5/10	0	0
Seychelles	0/10	0	0
Singapore	0	0	0
Slovacchia	0/5/15	0	0
Slovenia	0/5/15	0	0
Spagna	0/5/15	0	0
Sri Lanka	7,5/10	0	0
Sudafrica	5/15	0	0
Svezia	0/15	0	0
Svizzera	0/5/15	0	0
Taiwan	10/15	0	0
Tajikistan	0/15	0	0
Thailandia	5/15	0	0
Trinidad & Tobago	5/10	0	0
Tunisia	10	0	0
Turchia	5/15	0	0
Ucraina	5/15	0	0
Ungheria	0/10	0	0
Uruguay	5/15	0	0
Uzbekistan	5/15	0	0

Vietnam

5/10/15

0

0

Il Lussemburgo non ha firmato nessun Accordo di scambio di informazioni fiscali (TIEA): le disposizioni a riguardo sono riportate negli AFB firmati dal Lussemburgo con i vari Paesi.